

# STUDIO MARCOZZI

DOTTORI COMMERCIALISTI

20121 MILANO - VIA FOSCOLO, 4

TEL. 02-874163 FAX 02-72023745

email: studio.marcozzi@tin.it

Luigi Marcozzi, Revisore Contabile  
Attilio Marcozzi, Revisore Contabile

Milano, 15 novembre 2006

## **CIRCOLARE N. 10/2006**

### **REGIME IVA AUTO**

#### **(Decisione Corte di Giustizia UE - conversione in Legge del Decreto Legge 258/2006)**

Il 14 settembre 2006 la Corte di Giustizia europea ha condannato l'Italia a restituire l'IVA non detratta sugli acquisti di auto utilizzate nell'esercizio di attività di impresa o professionale e per le spese connesse, senza limitazioni temporali e procedurali.

Con l'obiettivo di bloccare eventuali compensazioni/detrazioni il Governo in data 15 settembre 2006 ha approvato il Decreto Legge n.258, che è stato convertito nella Legge 278 del 10 novembre 2006.

#### **Rimborsi**

E' stato differito al 15 aprile 2007 il termine di presentazione dell'istanza di rimborso dell'IVA non detratta (per gli acquisti effettuati nel periodo 1/1/2003 – 13/09/2006).

Viene fornita la possibilità di scegliere due metodi per ottenere il rimborso: il recupero a forfait in base a percentuali di utilizzo delle auto, oppure il recupero analitico; in questo secondo caso è prevista la presentazione di un'apposita istanza, secondo le regole del contenzioso tributario, con i dati, documenti e gli elementi che attestino la misura dell'effettivo utilizzo dei veicoli nell'attività d'impresa o di lavoro autonomo.

#### **La detrazione IVA dal 14/9/2006**

Per il futuro viene prevista la possibilità di fissare una detraibilità dell'IVA sulle auto aziendali in misura ridotta, distinta per settore di attività, concedendo al contribuente la possibilità di provare il diritto a una detrazione superiore; tali percentuali verranno preventivamente concordate con la UE e dalla stessa autorizzate.

In ogni caso dal 14/09/2006 viene stabilito un regime temporaneo di detrazione dell'IVA pagata sugli acquisti di autovetture e spese relative di gestione:

- la detrazione dell'IVA è attualmente ammessa senza limiti se il veicolo è effettivamente utilizzato in modo esclusivo per l'attività dell'impresa o del professionista;
- la detrazione dell'IVA spetta secondo percentuali rappresentative dell'effettivo impiego per l'attività, da quantificare con criteri oggettivi, per le auto che non vengono utilizzate in modo esclusivo per l'attività dell'impresa o del professionista.

Si tratta come anticipato di un regime temporaneo riguardante tutti i contribuenti, diversi dagli agenti di commercio, in attesa di conoscere la percentuale definitiva di detrazione parziale (si presume del 50%) autorizzata dalla UE.

\* \* \*

A Vostra disposizione per ulteriori chiarimenti, porgiamo cordiali saluti.